COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ACCORDO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2016
PREVISTO DAGLI ART. 4 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 1.4.1999 DEL COMPARTO REGIONE - ENTI LOCALI E DAL SUCCESSIVO CONTRATTO CCNL 22.01.2004

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di ottobre nella residenza del Comune,

T R A

A) la delegazione di parte pubblica del Comune di San Bernardino Verbano, nominata con delibera di Giunta n. 47 del 12 ottobre 2017 nelle persone
- del componente Presidente il Sindaco signor Giovanni Lietta
- del componente il Segretario Comunale pro tempore signor dr. Nicola Di Pietro
- del componente il Responsabile del Servizio Finanziario signora Tania Giani;

e

B) la delegazione sindacale rappresentata nel presente atto dalle persone di seguito elencate:
- signora Maria Pia Mascetta rappresentante provinciale della CISL FP VCO
- signor Pitzalis Emanuele rappresentante della CGIL FP VCO
- signor Andrea Beretta componente RSU

P r e m e s s o

- che in data 31.3.1999 ed in data 1.4.1999 venivano stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle Regioni Autonomie Locali avente validità fino al 31.12.2001 per la parte normativa e 31.12.1999 per la parte economica;
- che in particolare l'art. 4 e seguenti del CCNL stipulato in data 1.4.1999, demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 dello stesso contratto nel rispetto della disciplina stabilita dal successivo articolo 17 nonché la regolamentazione di tutta una serie di materie nello stesso elencati;
- che lo stesso articolo 4 all'ultimo comma precisa che i contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato prima, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che in data 22.1.2004 è stato stipulato i contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni autonomie locali avente validità fino al 31.12.2005 per la parte normativa e 31.12.2003 per la parte economica;
- che in data 9.5.2006 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;
- che in data 11/4/2008 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;
- che l'ultimo Contratto Collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune, relativo all'anno 2015 è stato sottoscritto;
- Che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario del 31.12.2016 n. 35 è stato determinato il fondo produttività relativo all'anno 2016 parte stabile e variabile ;
- Che con Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 12 ottobre 2017 è stata nominata la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e sono state date alla stesse le necessarie direttive da seguire per la Contrattazione Decentrata Integrativa 2016;
- Che successivamente, sulla base delle apposite intese intercorse tra le sopra citate parti (la Delegazione Pubblica e quella Sindacale), con il Verbale del 12 ottobre 2017 è stata approvata l'ipotesi di accordo del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- Che il Revisore dei Conti, con proprio nota in data 20 ottobre 2017 ha esaminato la predetta ipotesi di accordo, riportata nel presente Contratto, riconoscendola compatibile con i vincoli di Bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 5 del CCNL;
- Che il Responsabile del Servizio Finanziario ha redatto in data 20 ottobre 2017 la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria relativa al Contratto in questione validata dal Revisore;
- Che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 48 in data 26 ottobre 2017 ha approvato la Bozza del presente Contratto Decentrato in questione, autorizzando il Presidente della Delegazione Comunale a sottoscriverla;

T u t t o c i ò p r e m e s s o

tra le parti come sopra costituite si definisce la contrattazione decentrata integrativa per l'anno

2016 nei contenuti di seguito riportati:

ART. 1) - FONDO EX ART. 15 C.C.N.L. 1/4/99:

L'ammontare del fondo ex art. 15 C.C.N.L. 1/4/99, per l'anno 2016 è pari a € 22.824,70 come da determina del 31.12.2016 n. 35 del Responsabile del Servizio Finanziario , che viene cosi ripartito:

- elementi retributivi fissi (quota A) € 22.824,70
- risorse variabili (quota B) € 0

ART. 2) - DESTINAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO.

A) IL TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO viene cosi utilizzato e ripartito:

Indennità di comparto: è riconosciuta a tutto il personale in servizio negli importi fissati dal CCNL vigente ed è già stata erogata per l'anno 2016. La somma complessiva destinata all'indennità di comparto ammonta ad annui € 2.692,39.

Progressione economica orizzontale

La somma complessiva da destinare alla progressione economica per l'anno 2016 è pari ad € 9.580,14 ed è riconosciuta a n. 4 dipendenti di ruolo. Non sono previste per l'anno 2016 nuove progressioni economiche.

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE viene cosi utilizzato e ripartito:

Responsabilità di 2° grado: La somma complessiva destinata alla responsabilità di 2° grado ammonta ad annui € 3.110,95. Detta indennità è riconosciuta a n. 3 dipendenti sulla base delle mansioni e del lavoro svolto dagli stessi previa verifica effettuato con apposito atto del responsabile del servizio competente che attesta per ogni dipendente la sussistenza delle condizione.

Indennità di specifica responsabilità (art. 17 c.2 lett i) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.: la somma destinata alla specifica responsabilità è pari ad € 150,00 ed è riconosciuta a n. 1 dipendente sulla base delle mansioni e del lavoro svolto dallo stesso, previa verifica effettuata con apposito atto del responsabile del servizio competente che attesta per ogni dipendente la sussistenza delle condizioni.

Indennità di rischio (art. 17 c.2 lett d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i. E' confermata secondo le modalità e i criteri già previsti negli anni precedenti per una spesa complessiva annua di € 360,00. Ad usufruire della predetta indennità è n. 1 dipendente sulla base delle mansioni e del lavoro svolto dallo stesso, previa verifica effettuata con apposito atto del responsabile del servizio competente che attesta per ogni dipendente la sussistenza delle condizioni.

Indennità di disagio (art. 17 c. 2 lett. e) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

È confermata secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti per una spesa complessiva annua quantificata in € 319,80. Ad usufruire della predetta indennità è n. 1 dipendente sulla base delle mansioni e del lavoro competente che attesta per ogni dipendente la sussistenza delle condizioni.

Indennità di pronta disponibilità ad intervenire in caso di bisogno/reperibilità (art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Non prevista.

Indennità di maneggio valori: non è stata prevista;

Fondo per la produttività collettiva ex Art. 17 c. 2 letta a) C.C.NL. 1/4/99.

Il fondo annuo da destinare alla produttività di gruppo e/o individuale è determinato in complessive € 6.611,42 che dovrà essere liquidato, mediante stesura della scheda individuale di valutazione annuale dell'attività svolta da ciascun Dipendente come da modello allegato, compilata dal Segretario Comunale con i Responsabili di Servizio interessati, che deve essere sottoscritta dal Dipendente per presa d'atto. La quota spettante a ciascun Dipendente verrà determinata proporzionalmente al punteggio conseguito fra tutti i dipendenti che abbiano ottenuto un risultato superiore a 300 punti; Non verrà riconosciuta al personale dipendente la retribuzione individuale in caso di applicazioni di sanzioni disciplinari superiori alla censura. La valutazione del dipendente è effettuata congiuntamente dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi ed è sottoposta al dipendente interessato per la sottoscrizione per presa visione. Dal presente accordo è emerso che è intenzione della presente Amministrazione far partecipare al presente fondo anche un dipendente a tempo determinato.

Il Dipendente può presentare ricorso ad apposita Commissione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione suddetta è composta da un Rappresentante del Personale nominato dalle rsu, dal Segretario Comunale e da un membro esterno nominato dal Sindaco. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolge dall'Ufficio del Personale dell'ente. Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso il Segretario convoca la Commissione e questa nei successivi 10 giorni decide a riguardo convalidando la valutazione o accettando il ricorso e procedendo contestualmente alla nuova valutazione.

C) TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE per specifiche destinazioni:

ART. 3) - FORMAZIONE PERSONALE

Il Comune da atto che nell'anno 2016 è stato stanziato per la formazione un fondo quantificato in € 593,00 ed è utilizzato da ciascun settore sulla base del budget allo stesso assegnato. Si precisa che il personale ha anche usufruito di formazione gratuita organizzata da altri enti senza oneri per il comune. Le parti convengono che le eventuali ore di presenza ai corsi superiori al normale orario

di lavoro giornaliero vengano recuperate dal dipendente senza maggior costo per l'ente.

ART. 4) - APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Comune darà attuazione al presente contratto dopo la sottoscrizione dello stesso da parte delle delegazioni trattanti dopo espletati tutti gli adempimenti previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE SINDACALE

C.I.S.L. Rappr. Prov. Mascetta Maria Pia

CGIL Rappr. Prov. Pitzalis emanuele

Componente R.S.U Beretta Andrea

DELEGAZIONE PUBBLICA

Giovanni Lietta

Nicola Di Pietro

Tania Giani

Comune di SAN BERNARDINO VERBANO